

Codice A1703A

D.D. 29 ottobre 2015, n. 703

D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Definizione dell'area delimitata relativa all'organismo nocivo *Geosmithia morbida* Kolarik e del relativo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman in Piemonte.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di definire i confini della zona delimitata, comprendente la zona infestata (focolaio finora individuato) e la zona cuscinetto (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata) come riportato in Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre l'obbligo di distruzione entro il 31 dicembre 2015 di tutte le piante della specie *Juglans nigra*, anche asintomatiche, presenti in un'area di 500 m di raggio dall'impianto infetto estirpato; il legname di risulta deve essere distrutto mediante combustione in loco;
- di prevedere che nella zona delimitata si adottino le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie:
 - divieto di trasporto fuori dalla zona di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya*;
 - divieto di trasporto fuori dalla zona di legname e suoi derivati (ramaglie e corteccia) ad esclusione dei seguenti casi:
 - 1) squadratura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie xilematiche;
 - 2) trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a livello delle prime cerchie xilematiche;
- controlli da parte del Settore Fitosanitario alle aziende vivaistiche, che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* o *Pterocarya*, con l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante situate all'interno della zona delimitata;

Per le violazioni alle disposizioni sopra riportate sono applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.:

comma 23: "*Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro*".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione Amministrazione trasparente.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Riccardo Brocardo